

N. R.G. 773/2015



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Corte D'Appello di Trieste

SEZIONE PRIMA CIVILE

La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei  
seguenti magistrati:

Vincenzo Colarieti	Presidente
Manila Salva'	Consigliere
Francesca Mulloni	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 773  
del ruolo 2015 avente ad oggetto: appello avverso  
l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di  
Trieste n. rep. 1943/15 di data 3-11-2015 e depositata in  
data 4-11-2015 in punto riconoscimento della protezione  
internazionale

FRA



(~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~) elettivamente domiciliato in indirizzo telematico presso lo studio dell'avv. DORA ZAPPIA (~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~) del foro di Trieste, dalla quale è assistito e difeso per procura di data 5-2-2015 a margine del ricorso introduttivo del giudizio depositato in data 13-2-2015.

Ammesso al beneficio ex art. 74 D.P.R. n. 115/2002

APPELLANTE

E

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, e Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Gorizia domiciliato in indirizzo telematico presso l'Avvocatura dello Stato dalla quale è difeso ex lege

APPELLATO

Con intervento del PG, nella persona del Sostituto, dott.ssa Paola Cameran, la quale con nota depositata in data 16-6-2016 ha così definitivamente concluso: <<Confermarsi il diniego dello status di rifugiato e delle domande subordinate di protezione sussidiaria ovvero umanitaria>>.



Causa trattenuta per la decisione all'udienza di data 21-6-2016 e decisa nella camera di consiglio di data 8-11-2016 sulle seguenti

CONCLUSIONI

Per l'appellante ~~.....~~:

<<Voglia Codesta Corte accogliere l'appello e la contestuale istanza cautelare, annullando il provvedimento gravato e, per gli effetti, riconoscere lo status di rifugiato al Sig. ~~.....~~

~~.....~~ alias ~~.....~~

**In via subordinata**

Voglia Codesta Corte accogliere l'appello e la contestuale istanza cautelare, annullando il provvedimento gravato e, per gli effetti, riconoscere la protezione sussidiaria al Sig. ~~.....~~

~~.....~~ alias ~~.....~~

**In via ulteriormente subordinata**

Voglia Codesta Corte accogliere l'appello e la contestuale istanza cautelare, annullando il provvedimento gravato e, per gli effetti, riconoscere la protezione umanitaria al sig. ~~.....~~

~~.....~~ alias ~~.....~~

**In via istruttoria;**



si insiste per l'ammissione di tutti i mezzi istruttori allegati e richiesti nel ricorso introduttivo e per i documenti prodotti in particolare voglia Codesto Ill.ma Corte d'Appello disporre l'audizione della appellante

Si deposita:

1. Ordinanza del Tribunale di Trieste dd. 3.11.2015;
2. richiesta ammissione a patrocinio a spese dello Stato.

Con più ampia riserva istruttoria e di merito.

Spese, diritti e onorari rifusi>>

Per l'appellato "MINISTERO DELL'INTERNO:<<Rigettare l'appello e per l'effetto confermare l'ordinanza del Tribunale di Trieste, nel giudizio avente n. r. g. 479/2015 resa in data 3-11-2015.

Spese diritti e onorari integralmente rifusi.>>

#### RAGIONI IN FATTO

Con domanda avanzata in sede amministrativa, in data 13-12-2013, ~~\_\_\_\_\_~~ ~~\_\_\_\_\_~~ ~~\_\_\_\_\_~~ ~~\_\_\_\_\_~~ ~~\_\_\_\_\_~~, cittadino pachistano, chiedeva il riconoscimento del proprio diritto alla protezione internazionale.

Sentito dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale in data 21-1-2015, il richiedente narrava delle persecuzioni subite ad opera di un gruppo estremista sunnita che lo



aveva preso di mira dopo aver ascoltato una sua predica in qualità di studente in teologia sciita. Aggiungeva che quello stesso gruppo di matrice terrorista aveva ucciso suo padre, rappresentando la gravità ed attualità del pericolo in quanto esposto alle rappresaglie degli estremisti sunniti, consapevoli della propria impunità per la connivenza o disinteresse dell'autorità civile.

Con delibera adottata all'esito dell'ascolto, l'organo amministrativo respingeva la domanda del richiedente ritenendo inverosimile che uno studente si mettesse a parlare male del Profeta sapendo di essere ascoltato da tutto il vicinato.

Con ricorso ex art 35 del D.lvo. n. 25 del 2008 depositato in data 13-2-2015, ~~.....~~ ~~.....~~ ~~.....~~ ~~.....~~ ~~.....~~ impugnava - dinanzi al Tribunale di Trieste - la decisione della Commissione Territoriale di Gorizia notificata in data 26-1-2015. A sostegno della domanda di protezione ripercorreva la propria vicenda personale evidenziando, da un lato, di non aver mai detto di aver parlato male del profeta, bensì di quello che sarebbe stato il successore di Maometto secondo la credenza sunnita. Ricordava la notorietà e la forza, nella regione di sua provenienza, della setta estremista



che lo aveva seriamente minacciato, i cui adepti erano giunti al punto di uccidere suo padre, indispettiti per non aver potuto trovare la vittima prescelta. Illustrava la normativa in materia desumendone il diritto ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale per il motivo religioso di persecuzione, in subordine la protezione sussidiaria per il grave pericolo, in caso di rimpatrio, di essere sottoposto alle violenze del gruppo estremista e più in generale delle sette integraliste sunnite, in estremo subordine rappresentava l'esistenza dei presupposti per la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Con comparsa di data 24-4-2015, si costituiva il Presidente della Commissione Territoriale di Gorizia contestando le censure mosse al suo provvedimento e ribadendo la correttezza delle ragioni in fatto e in diritto poste a sostegno della decisione.

Il Tribunale, riservata la decisione alla prima udienza di data 22-10-2015, con ordinanza ex art 702 ter, depositata in data 4-11-2015, respingeva la domanda del ricorrente ritenendolo immeritevole di qualsiasi forma di protezione internazionale a fronte dell'inverosimiglianza



del racconto, contraddittorio e confuso al suo interno, tanto da lasciare in dubbio il reale coinvolgimento del richiedente protezione nelle lotte fra fazioni religiose, non confortato dal certificato di morte del padre che riportava diverse generalità rispetto al figlio.

Con atto notificato in data 20-11-2015, ~~.....~~ ~~.....~~ ~~.....~~ appellava la predetta ordinanza chiedendone riforma con il riconoscimento della protezione internazionale, in subordine di quella sussidiaria, ovvero della protezione umanitaria.

Con due motivi di gravame addebitava al Tribunale l'assertività della motivazione, incentrata sulla sola analisi critica del racconto del richiedente protezione, ma non estesa alle condizioni generali del Paese di provenienza, afflitto da una forte conflittualità fra i gruppi estremisti sunniti e sciiti. Inoltre il mal governo della prova perché il nome del padre del richiedente è lo stesso nel certificato di nascita del figlio ed in quello di morte del genitore. Sottolineava la sforzo nell'acquisizione della prova da parte del richiedente protezione, particolarmente diligente mediante la produzione di documentazione per nulla esaminata dal Tribunale. Infine, addebitava alla



motivazione dell'ordinanza l'omesso approfondimento di fonti d'informazione nazionale e internazionale, dalle quali potevano evincersi situazioni di pericolo per i civili in tutto il territorio del Pakistan per molteplici ragioni d'incapacità dello Stato di proteggere i normali cittadini.

Con comparsa depositata in data 8-2-2016, si costituiva il Ministero dell'Interno chiedendo l'integrale conferma dell'ordinanza impugnata, al pari del PG intervenuto in giudizio con nota depositata in data 23-2-2016.

La causa era decisa nell'odierna camera di consiglio sulle conclusioni prese dalle parti all'udienza di data 21-6-2016.

#### RAGIONI IN DIRITTO

L'appello contiene critiche parzialmente condivisibili e merita accoglimento per quanto di ragione. L'approccio alla prova da parte del Tribunale non risponde ai requisiti di collaborazione nella ricerca dei fatti rilevanti per dare una risposta alla domanda di protezione rivolta dallo straniero.

La vicenda personale dell'appellante è centrale rispetto alla predetta indagine che non può essere condotta attraverso i normali canoni della prova processuale, come





nell'ordinanza impugnata, ma deve essere indirizzato, sotto il profilo soggettivo, alla valutazione degli sforzi compiuti dal richiedente per provare la narrazione; mentre, sotto il profilo oggettivo, alla ricerca delle fonti, dalle quali evincere se la situazione sociale dell'area del Paese da cui proviene l'asilante giustifichi un giudizio di verosimiglianza del narrato e di serietà e attualità del pericolo paventato dal richiedente protezione.

Sotto il profilo soggettivo va dato atto che il racconto fornito alla Commissione dal richiedente protezione non è del tutto coerente, ma per alcuni aspetti, rilevanti ai fini del decidere, trova riscontro obbiettivo **diretto** in alcuni documenti prodotti in originale ed **indiretto** nella situazione generale dell'area di provenienza come descritta nel rapporto COI depositato

Di vero non è credibile che l'apparato dirigenziale della madrassa tollerasse la diffusione non solo all'esterno, ma anche all'interno della moschea, della predica di un giovane studente caratterizzata da toni accessi contro la fazione rivale, sapendo della diffusività dell'ascolto di tesi estremiste. La propalazione della predica all'esterno è una narrazione stereotipa comune a molti



richiedenti protezione. Sicchè nel suo insieme non è credibile e non consente il riconoscimento della persecuzione connotata da motivi religiosi. Però, nel caso in esame, vi sono concreti elementi di fatto che inducono a riconoscere al richiedente la protezione sussidiaria per il pericolo attuale di grave danno alla persona nel caso di suo rientro in Pakistan. Giova premettere che questa Corte, mutando un precedente indirizzo a partire dalle decisioni prese dal gennaio 2016, non ritiene che tutto il Pakistan sia pericoloso per qualsiasi civile che si trovi su quel territorio nazionale. In particolare il Punjab, da dove proviene l'appellante, è una delle regioni più tranquille dell'intero Paese, tuttavia soffre di alcune criticità sociali che espongono non tutti i cittadini, ma solo quelli in qualche modo coinvolti nel conflitto, non generalizzato, ma presente anche nel Punjab, fra le diverse sette integraliste sciite e quelle opposte sunnite, alcune delle seconde, a loro volta, in contesa reciproca. Vi è la prova documentale dell'iscrizione e frequentazione della madrassa di ispirazione scita, dalla quale può desumersi la forte vocazione religiosa del richiedente aspirante imam, condizione di radicalismo



religioso che veste ed individualizza il rapporto fra quel cittadino e il conflitto armato fra le sette religiose al quale l'autorità statale non sa fornire adeguata protezione, a differenza della maggioranza della popolazione che non tollera i radicalismi e vive armoniosamente nel rispetto della diversa religione. Sull'attualità e la violenza del conflitto fra gli opposti integralismi religiosi vi è ampia ed articolata descrizione nell'accurato rapporto COI in atti. Altra circostanza sufficientemente documentata è la morte violenta del padre (con lo stesso cognome del figlio), evento che non dimostra il movente dell'omicidio, ma supporta l'ipotesi di un qualche coinvolgimento attivo dell'appellante nella lotta religiosa, ben maggiore dell'inverosimile predica ascoltata all'esterno. Ma anche non ipotizzando il diretto coinvolgimento, la sola condizione di imam della minoranza sciita espone l'appellante alle violenze degli integralisti armati sunniti, molto operativi proprio nel distretto di Gurjat. Il concreto e fondato pericolo del civile, coinvolto in lotte interreligiose, di subire un danno grave alla persona, in assenza di rimedi che l'autorità pubblica è incapace di adottare, giustifica la concessione della



protezione sussidiaria ex art 14 lett. c) D. Lgs. n. 251/2007.

Non luogo a provvedere sulle spese perché l'appellato soccombente dovrebbe essere condannato, ex art 133 comma D.P.R. n. 115/2002 e succ. mod., a rimborsare se stesso.

Le spese in favore del difensore dell'appellante sono liquidate con separato decreto.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando nella causa d'appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Trieste n. rep. 1943/15 promossa da ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ nei confronti del Ministero dell'Interno e della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Gorizia, ogni diversa istanza eccezione deduzione disattesa così decide:

1) in accoglimento dell'appello proposto da ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ avverso l'ordinanza ex art 702 ter c.p.c. del Tribunale di Trieste n. rep. 1943/15 che, per l'effetto così riforma:

2) riconosce al richiedente ██████████ nato in PAKISTAN il 26-12-1993, C.F. ██████████, lo status di protezione

Firmato Da: COLARIETI VINCENZO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 20ad6fcb48e11eee2f409d4a057ee8ac - Firmato Da: PETRONE ANNA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3acde010105000e8ebbc0917677491195



sussidiaria ai sensi dell'art. 2 lett. h) e 14

lett. c) d.lgs. 251/2007;

- 3) non luogo a provvedere sulle spese di giudizio;
- 4) rimette a separato decreto la liquidazione delle spese ex art 82 e 83 del D.P.R. n. 115/2002 e succ. mod.

Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione civile della Corte d'Appello di Trieste in data 8-11-2016.

Il Pres. est.

Vincenzo Colarieti

